

Sentenza n. 279 Anno 2006

Materia: farmaci (determinazione del prezzo).

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Limiti violati: 3, 9, 11, 23, 24, 32, 41 e 97 della Costituzione.

Ricorrente: Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo.

Oggetto: art. 48, comma 5, lettere f), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 156 (Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202.

Esito: non fondatezza della questione sollevata.

Estensore: Carla Campana

Al vaglio della Corte è sottoposta la riduzione del margine del profitto a carico del produttore sul farmaco imposta dal d.l. 156/2004 qualora si verifichi il superamento del tetto di spesa previsto per la spesa farmaceutica per il periodo considerato (trattasi dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale). Tale riduzione o sconto sul ricavo comporta la riduzione del prezzo del prodotto da rimborsare da parte del servizio sanitario.

Il giudice a quo solleva questione di costituzionalità delle norme evidenziate in oggetto in quanto irragionevoli sotto vari profili poiché tese a determinare un nuovo e minore prezzo dei farmaci solo a seguito di eventi esterni e non prevedibili né controllabili per il produttore, eventi che comportano un aumento della prescrizione da parte dei medici degli stessi e, in conseguenza, un aumento della spesa farmaceutica per il ssn.

La nuova determinazione del prezzo che scaturisce dallo sconto imposto, secondo il giudice rimettente, non scaturisce da un accordo con i produttori ma, appunto, da eventi imprevedibili e non già sulla base di una nuova valutazione tecnica che valuti, correttamente i criteri di costo e di efficacia secondo le norme ed i meccanismi in vigore; lo sconto obbligatorio, inoltre, impone un sacrificio solo su uno dei soggetti della filiera del farmaco, e cioè al produttore. Il giudice, inoltre, ritiene che le norme impugnate violino l'art. 41 della Costituzione, dal momento che la determinazione autoritativa del prezzo di un prodotto, lede il diritto alla libertà di iniziativa economica privata costituzionalmente garantita, ogni qualvolta, come nel caso di specie, non soddisfatti i criteri di economicità.

La Corte ritiene non fondata la questione sulla base di una argomentazione tesa ad evidenziare principalmente la finalità delle norme censurate e nella specie la volontà di bilanciare le diverse esigenze, quali, da una parte, il contenimento della spesa farmaceutica, nel contesto delle risorse date, e, dall'altro, di garanzia, nella misura più ampia possibile, del diritto alla salute mediante l'inserimento del maggior numero di farmaci essenziali nell'elenco di quelli rimborsabili dal servizio sanitario nazionale. La Corte, inoltre, sostiene testualmente che “ *La scelta normativa di limitare l'imposizione dello sconto ai soli produttori non è, d'altra parte, manifestamente irragionevole, ove si consideri la particolare posizione che questi ultimi occupano nel settore. Sono, infatti, i soggetti della filiera che concorrono direttamente a determinare il prezzo (“contrattato”) dei farmaci rimborsabili (omissis), conoscendone e indicandone i fattori rilevanti (rapporto cost-efficacia, domanda, prezzi di altri medicinali).*”. La Corte, continua, a sostegno della ragionevolezza delle norme impugnate, aggiungendo che i produttori di medicinali “*costituiscono <quella categoria di industriali, l'attività dei quali, pur essendo compresa nell'ambito dell'assistenza sanitaria in genere, si ricollega, tuttavia, in particolare, direttamente all'assistenza farmaceutica>*(sentenze n. 70 del 1960 e n. 144 del 1972) e giustifica la predetta misura come prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 della Costituzione (sentenze n. 144 del 1972 e n. 70 del 1960).

La Corte, in ultimo, ritiene infondate le censure riferite all'art. 41 della Costituzione. Sostiene, infatti, che il nuovo e minor prezzo risultante dalla imposizione dello sconto è determinato in maniera tale da tener conto dei costi di produzione e di commercializzazione dei farmaci oltre che dell'efficacia degli stessi e resta comunque entro il margine di utile assicurato ai produttori dalle disposizioni normative vigenti e segnatamente dall'articolo 1, comma 40, della legge 662/1996.